

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1197 del 28/02/2025
Oggetto	LR 7/2004. RINNOVO CON MODIFICA DELLE SUPERFICI E CAMBIO DI INTESAZIONE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO AGRICOLO SUL FIUME RABBI IN LOCALITA' FIUMANA IN COMUNE DI PREDAPPIO (FC). CONCESSIONARIO USCENTE: CARADOSSI ROBERTO (C.F. CRDRRT67H10D704N).CONCESSIONARIO SUBENTRANTE: CARADOSSI ROBERTO AZ. AGR. - P.IVA 02549620405 - FC06T0003
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1246 del 28/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO CON MODIFICA DELLE SUPERFICI E CAMBIO DI
INTESTAZIONE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE
AD USO AGRICOLO SUL FIUME RABBI IN LOCALITA' FIUMANA IN COMUNE DI
PREDAPPIO (FC). CONCESSIONARIO USCENTE: CARADOSSI ROBERTO (C.F.
CRDRRT67H10D704N). CONCESSIONARIO SUBENTRANTE: CARADOSSI ROBERTO
AZ. AGR. - P.IVA 02549620405 - FC06T0003**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della regione Emilia-Romagna DET-AMB-2018-5355 del 17/10/2018 con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2023 al Sig. Caradossi Roberto (C.F. CRDRRT67H10D704N) residente nel Comune di Predappio(FC) , il rinnovo con variante della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 480 del 24/01/2013 finalizzata all'occupazione di un'area demaniale di pertinenza del fiume Rabbi posta in sponda orografica destra, ed utilizzata ad uso agricolo (seminativo) per mq. 10.000 e ad uso di terreno incolto non produttivo di circa mq. 2.300 per una superficie complessiva pari a **12.300 mq**, in località Fiumana nel comune di Predappio; tale area è distinta catastalmente al Fg. 109 fronte mapp. 1094-126 – 73 – 1090 – 72 – 1092 – 1093 – 1091 – 1035 – 1078 – 86 – 74 – 1099 – 1031, Fg. 110 fronte mapp. 64 – 245 – 58 del Comune di Predappio;

VISTA l'istanza di rinnovo pervenuta il 15/12/2023 con protocollo n. PG/2023/213734, con cui Sig. Caradossi Roberto (C.F. CRDRRT67H10D704N) residente nel Comune di Predappio(FC) , ha chiesto il rinnovo senza modifiche della citata concessione DET-AMB-2018-5355 del 17/10/2018 per l'occupazione di un'area demaniale di pertinenza del fiume Rabbi posta in sponda orografica destra, ed utilizzata ad uso agricolo(seminativo) per mq. 10.000 e mq. 2300 ad uso di terreno incolto non produttivo, in località Fiumana nel comune di Predappio; tale area è distinta catastalmente al Fg. 109 fronte mapp. 1094-126 – 73 – 1090 – 72 – 1092 – 1093 – 1091 – 1035 – 1078 – 86 – 74 – 1099 – 1031, Fg. 110 fronte mapp. 64 – 245 – 58 del Comune di Predappio;

VERIFICATO: che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione

DET-AMB-2018-5355 del 17/10/2018 così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 12 del 17/01/2024 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
 - che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota n. Prot. 03/06/2024.0035284.U trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/172238 del 25/09/2024 ha rilasciato nulla osta:
 - accogliendo un **rinnovo parziale** per occupazione di un'area demaniale di pertinenza del Fiume Rabbi posta in sponda orografica destra, utilizzata ad uso agricolo: seminativo mq. 8.055,30 circa, frutteto mq. 970,70 circa e terreno incolto mq. 1.469,20 circa per un totale di mq. occupati di 10.495,20 circa;
 - **diniego** per mq. 1.804,80 circa ad uso seminativo e incolto, riducendo, pertanto, l'area chiesta in concessione rispetto ai precedenti mq. 12.300,00 chiesti in concessione, in quanto non più compatibile idraulicamente a seguito degli eventi meteorologici di maggio 2023 che hanno colpito e modificato la morfologia dei luoghi e le condizioni di utilizzo-esercizio della concessione stessa, in località Fiumana nel comune di Predappio (FC);
 - che l'utilizzo dell'area di terreno incolto non produttivo individuabile al foglio 109 fronte mappale 1031 del Comune di Predappio risulta inoltre funzionale alla concessione pratica FC10A0031 pertanto il rinnovo della concessione non prevede terreno ad uso incolto;
- che dalla sovrapposizione di foto aeree/satellitari alla cartografia catastale, ai sensi dell'art. 43, comma 1, della L.R. n. 28/2013, nell'area indicata a "seminativo" risultano presenti utilizzazioni ad orto per una superficie di circa 1.000 mq;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale

protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

VERIFICATO che presso il Portale dell'Anagrafe delle Aziende Agricole che i terreni agricoli contigui a quelli oggetto di concessione risultano gestiti dalla Impresa Individuale CARADOSSI ROBERTO AZ. AGR., con Sede PREDAPPIO (FC) VIA LUCCHINA 2 CAP 47016 FRAZIONE: FIUMANA Partita IVA 02549620405 con Titolare di impresa individuale CARADOSSI ROBERTO, Codice fiscale: CRDRRT67H10D704N, e pertanto si rende necessario Il cambio di intestazione della concessione;

DATO ATTO

- che in data 07/10/2024 con nota PG/2024/0180491 è stato comunicato al Sig. Caradossi il preavviso di diniego parziale dell'istanza, definendo le superfici oggetto di concessione come di seguito riportato: Seminativo: mq 7.055,30, Frutteto: mq 970,70, colture orticole: mq 1.000,00 per un totale complessivo di **mq 9.026,00**, prevedendo lo stralcio di circa mq. 1.804,80 ad uso agricolo e circa mq² 2300,00 di incolto;
- che il Sig. Caradossi, legale rappresentante dell'impresa individuale CARADOSSI ROBERTO AZ. AGR., Partita IVA 02549620405, non ha presentato osservazioni a seguito della comunicazione di preavviso di diniego parziale dell'istanza, trasmessa con la citata nota nota in data 07/10/2024 con nota PG/2024/0180491;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/24989 del 10/02/2025;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 15/12/2023, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale con un versamento di € 125,00 in data 03/05/2006 con bollettino postale VCY 0495, che è stato integrato ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015

con un importo di € 125,00 versato in data 12/10/2018 con bonifico bancario (CRO 182858080007613) per adeguarlo al minimo pari a € 250,00

CONSIDERATO che il **canone annuale** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato per l'annualità 2024 in €. **154,72** per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

CONSIDERATO: che il deposito cauzionale di €. 250,00 versato dal richiedente in data 03/05/2006 con bollettino postale VCY 0495 e integrato ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 con un importo di € 125,00 versato in data 12/10/2018 può essere mantenuto a garanzia/parziale garanzia per la presente concessione;

DATO ATTO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di informazione ai sensi dell'art. 92, comma 1 del medesimo Decreto per la Ditta Impresa Individuale CARADOSSI ROBERTO AZ. AGR., con Sede PREDAPPIO (FC) VIA LUCCHINA 2 CAP 47016 FRAZIONE: FIUMANA Partita IVA 02549620405 con Titolare di impresa individuale CARADOSSI ROBERTO, Codice fiscale: CRDRRT67H10D704N, inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 118/11/2024, da questi acquisita al prot. nr. PR_FCUTG_Ingresso_0092813_20241118;
- che decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che vi è l'urgenza di procedere anche in assenza dell'informazione antimafia, ma sotto condizione risolutiva, al rilascio della concessione precisando che l'Agenzia procederà alla revoca del presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per una durata non superiore ad anni 6 a decorrere dalla data di scadenza della determina DET-AMB-2018-5355 del 17/10/2018 ovvero fino al 31/12/2029;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Impresa Individuale CARADOSSI ROBERTO AZ. AGR., con Sede PREDAPPIO (FC) VIA LUCCHINA 2 CAP 47016 FRAZIONE: FIUMANA Partita IVA 02549620405 il rinnovo con variante della concessione finalizzata all'occupazione di un'area demaniale di pertinenza del fiume Rabbi posta in sponda orografica destra, ed utilizzata ad uso agricolo seminativo (mq. 7.055,30), frutteto (mq 970,70) e colture orticole (mq 1.000), per un totale di mq 9.026,00 in località Fiumana nel comune di Predappio; tale area è distinta catastalmente al Fg. 109 fronte mapp. 1094-126 – 73 – 1090 – 72 – 1092 – 1093 – 1091 – 1035 – 1078 – 86 – 74 – 1099, Fg. 110 fronte mapp. 64 – 245 – 58 del Comune di Predappio;
2. di rilasciare il rinnovo della concessione richiesta dalla data di scadenza della concessione determina DET-AMB-2018-5355 del 17/10/2018 fino al 31/12/2029;

3. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di **€. 250,00** versato dal richiedente in data 03/05/2006 e in data 12/10/2018, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€. 154,72** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. Prot. 03/06/2024.0035284.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 25/09/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/172238;
10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta

elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

13. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
15. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
16. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a Impresa Individuale CARADOSSI ROBERTO AZ. AGR., con Sede PREDAPPIO (FC) VIA LUCCHINA 2 CAP 47016 FRAZIONE: FIUMANA Partita IVA 02549620405 - codice pratica FC06T0003.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione finalizzata all'occupazione di un'area demaniale di pertinenza del fiume Rabbi posta in sponda orografica destra, ed utilizzata ad uso agricolo seminativo (mq. 7.055,30), frutteto (mq 970,70) e colture orticole (mq 1.000), per una superficie complessiva pari a q 9.026,00 in località Fiumana nel comune di Predappio; tale area è distinta catastalmente al Fg. 109 fronte mapp. 1094-126 – 73 – 1090 – 72 – 1092 – 1093 – 1091 – 1035 – 1078 – 86 – 74 – 1099, Fg. 110 fronte mapp. 64 – 245 – 58 del Comune di Predappio.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della concessione atto n. DET-AMB-2018-5355 e avrà durata sino al 31/12/2029.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 154,79** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 250,00**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.

3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere

trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;

9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con nota Prot. 03/06/2024.0035284.U:

"Omissis ..

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 3. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica planoaltimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza, escluse quelle collegate all'attività di ordinaria lavorazione;*
- 4. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dalla proprietà demaniale. È proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;*
- 5. Relativamente all'impianto a frutteto già presente, è consentito il suo utilizzo non oltre la naturale conclusione degli stessi. Dopodiché, espantato il frutteto, il terreno demaniale potrà essere utilizzato come seminativo a ciclo annuale;*

6. Nella fascia di metri dieci dall'alveo di piena ordinaria è vietata l'utilizzazione agricola. L'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente richiesto, previa comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE). In ogni caso la fascia di terreno più prossima al ciglio della sponda fluviale dovrà essere tenuta esente da lavorazioni agricole per una larghezza minima di m.4,00.

7. L'area occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque. L'area non potrà essere oggetto di scavi o riporti di materiali e dovrà essere mantenuta libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente trasportati dalle acque, così da favorire il libero deflusso delle acque. Qualsiasi eventuale intervento all'area occupata o modifica della stessa, dovranno essere preventivamente autorizzati da ARPAE-SAC e da questo UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, ad eccezione degli interventi di manutenzione di cui al successivo punto 8. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni, per gli eventuali trattamenti antiparassitari e diserbanti in genere;

8. L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere precario né recintata in forma permanente;

9. la manutenzione ordinaria del tratto di fiume interessato dall'occupazione si intendono autorizzate e quindi soggette a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE), concernente i soli lavori necessari a mantenere efficiente, funzionale e in sicurezza generale l'area nella sua interezza, secondo le modalità, in ogni fase sia operativa che a regime, nei termini stabiliti e fissati nell'atto di determina di concessione rilasciata da Arpae n. DET-AMB-2018-6234 del 28/11/2018 comprendente la Determina Dirigenziale relativa al Nulla Osta Idraulico rilasciato Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 3656 del 15/10/2018, e i lavori di mantenimento delle condizioni di utilizzo e di esercizio, taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle

pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente, con particolare riguardo alla pulizia da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea e/o materiale, sedimenti e occlusioni, rimozione di tronchi, ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua, che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. e dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiali, detriti o rifiuti, che possano essere trascinati da eventuali piene, o dalla vegetazione, ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque. Il loro smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente in ambiti comunque esterni al Demanio Idraulico L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente;

10. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione. In particolare, l'area interessata dal manufatto di attraversamento/occupazione del corso d'acqua rimane esondabile dagli eventi di piena significativi. Questo aspetto dovrà essere tenuto ben presente dal Concessionario che pertanto è tenuto a segnalarlo in modo chiaro con l'ausilio di un'apposita segnaletica verticale e/o con cartelli da affiggere ai lati e nei pressi dell'attraversamento/occupazione.

11. Per l'esecuzione di eventuali successivi lavori di modifica dell'attraversamento/occupazione, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di ripristino post piena, il Richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

12. In caso di necessità, per interventi urgenti di ripristino o sistemazione post piena, il richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta, come pure ogni intervento e/o modifica alla superficie assentite e alla sua destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere

preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.

13. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

14. Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;

15. Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti all'occupazione oggetto della presente concessione sono in capo al Concessionario.

16. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'area demaniale, meglio definiti come "I tagli della vegetazione arborea presente lungo i corsi d'acqua e le casse di espansione e di laminazione possono interessare: alvei, golene, sponde e argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne. I suddetti tagli devono interessare soprattutto le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte, inclinate o instabili e devono essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale, escludendo, comunque, il periodo 15 marzo - 15 luglio, al fine di tutelare l'avifauna nidificante; sono, altresì, sempre ammessi gli interventi urgenti o di somma urgenza necessari per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità", (DGR n. 338 del 26/02/2024 – che modifica la DGR n. 3939/1994 e la DGR n.

1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e dall'amministrazione concedente (ARPAE).

CONDIZIONI GENERALI

1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

2. L'Ufficio Territoriale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.

3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. In particolare, ogni qualvolta una piena del corso d'acqua sia suscettibile di raggiungere le apparecchiature di prelievo queste dovranno essere rimosse e mantenute a distanza di sicurezza fino alla risoluzione della piena. La consultazione dei Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-ebollettini>;

4. L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile restano, in ogni caso, estranei da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale (UTSTePC);

6. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

7. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'UT Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena (UTSTePC) può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente;

...omissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del

concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.